



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.137

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI SINISTRI.

La presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 16 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento del contagio da virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Approvazione linee guida per lo svolgimento delle sedute della giunta Comunale con modalità telematiche" attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra

L'anno DUEMILAVENTI addì SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì
5. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta **in videoconferenza**, il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO IL D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

VISTO IL Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

VISTA la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012

VISTO IL Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Testo Unico dell’Ambiente” ;

il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare:

- art. 1 – fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale,
- art. 14 – fra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Nella fattispecie il comma 1 lettera a) recita testualmente: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, prevedono a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi,
- art. 15, comma 1, lettera f) bis - "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento", stabilisce, inoltre, per le violazioni a tale divieto una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400, e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
- art. 161, comma 2 - chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscidie, infiammabili e comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il triangolo e in mancanza con altri mezzi idonei, nonché deve informare l'ente proprietario della strada ad un organo di polizia,

Premesso che:

- fra gli obiettivi di mandato dell'Amministrazione Comunale, risultano essere prioritarie le azioni volte a tutelare la pubblica incolumità;
- in base alla normativa sopra richiamata, l'Amministrazione comunale deve garantire, in caso di sinistro stradale, il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione attraverso la pulizia della carreggiata e delle sue pertinenze mediante operazioni di recupero di detriti solidi non biodegradabili (frammenti di vetro, plastica e metallo), dell'aspirazione e completa rimozione di liquidi (refrigeranti, lubrificanti e carburanti) nonché del recupero di materiali trasportati dispersi dalla collisione;
- che il valore medio degli interventi può essere ipotizzato in euro 600,00 cadauno;
- il costo degli interventi di pulizia va posto a carico dei coinvolti nei sinistri stradali in ragione della responsabilità di ciascuno e che, pertanto, la procedura di recupero degli

oneri che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere andrebbero richiesti e contrattati con le compagnie assicuratrici;

- nel caso di incidenti nei quali non dovesse essere possibile identificare i responsabili, l'onere della pulizia della platea stradale rimarrebbe a carico dell'Amministrazione, con conseguente necessità di appostare apposite risorse a bilancio;

- l'attività in questione può essere svolta esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

- la presente delibera ha lo scopo di garantire la pulizia della platea stradale dai rifiuti generati da sinistri stradali;

- le clausole essenziali che regoleranno il rapporto contrattuale sono riportate nell'allegato schema di convenzione;

Considerato che:

- la creazione di apposita struttura comunale munita delle attrezzature, del personale e delle necessarie autorizzazioni ministeriali risulterebbe essere troppo onerosa, sia in termine di risorse umane che economiche, in relazione al numero d'interventi annui da effettuare;

- è necessario, comunque, garantire appieno le attività in questione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

- l'instaurazione di una collaborazione con un operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia, consentirà di snellire non solo le procedure amministrative ma anche quelle operative in considerazione del fatto che anche le altre Forze di Polizia chiamate ad intervenire sul nostro territorio in caso d'incidente stradale avrebbero un unico referente vincolato da modalità e tempi d'intervento ben definiti;

- tale modalità organizzativa consentirebbe di evitare l'appostamento di risorse economiche a bilancio;

- la collaborazione de quo, ovvero l'affidamento dell'attività di ripristino post-incidente, così come sopra descritta, è qualificabile come concessione di servizio così come qualificata dall'articolo 3, comma 1°, lettera vv) del Decreto Legislativo 50/2016;

- la concessione di servizio trasferisce in capo al concessionario il rischio operativo, così come definito dall'articolo 3, comma 1°, lettera zz), sostanzando la controprestazione a favore del concessionario unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;

- nel caso di specie la controprestazione che spetterebbe ad un operatore esterno – concessionario – consisterebbe nel recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del servizio di ripristino post-incidente, nei confronti delle compagnie assicuratrici dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;

- la modalità d'intervento a chiamata di una società non contrattualmente vincolata comporta, attualmente, il rischio di mancato intervento e l'aggravio di lavoro per la struttura amministrativa del Settore Polizia Locale legata alla ripetitiva procedura di recupero del credito per ogni singolo evento;

- la proposta di servizio pervenuta dalla società M.P.M. S.r.l., società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento della ALI GROUP SRL, in seguito per brevità denominata anche "MPM", ed acquisita al protocollo generale dell'Ente prevede, fra l'altro, il ripristino post incidente anche nel caso in cui, pur rimanendo il conducente del

veicolo sconosciuto, sia necessario procedere alla bonifica di liquidi determinanti pericolo occulto per la circolazione stradale, in maniera del tutto gratuita per l'Amministrazione comunale;

- la società M.P.M. S.r.l., direttamente o per il tramite degli operatori esterni ai quali la stessa si appoggia, dispone dei seguenti requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (n. MI/050991), centrale operativa attiva nell'arco delle 24 ore durante tutti i giorni dell'anno, numero verde gratuito a disposizione delle Forze dell'Ordine, disponibilità di furgoni idonei a garantire la pulizia ed attrezzati per il trasporto dei rifiuti, utilizzo di prodotti certificati ed autorizzati, capacità operativa di apertura, gestione e chiusura dei cantieri stradali nel rispetto della vigente normativa in materia (D.Lgs. 285/92 e D.Lgs. 81/08), polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi dalla non corretta esecuzione degli interventi su strada, protocolli operativi in materia di sicurezza operativa e tempestività d'intervento, possibilità di analisi della sinistrosità della rete viaria;
- in relazione all'indagine di mercato effettuata attraverso la consultazione di siti internet specializzati e della stessa piattaforma MePA, il valore della concessione possa essere ragionevolmente stimato sotto la soglia dei 40.000 euro;

Ritenuto:

- che la proposta, così come formulata dalla società M.P.M. S.r.l., consentirà all'Amministrazione comunale di garantire il ripristino post incidente stradale garantendo la salvaguardia ambientale, la sicurezza dell'utenza, la salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e la fluidità della circolazione stradale, adempiendo a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia;
- che la medesima proposta, oltre a garantire, senza alcun onere economico, l'esecuzione delle operazioni di bonifica stradale in caso di sinistri, consentirà di fruire del servizio anche nei casi di mancata identificazione del conducente;
- che sussistono motivate ragioni di natura tecnica e giuridica per affidare il servizio in questione ai sensi dell'articolo 36, comma 2°, lettera a);
- di procedere, pertanto, all'affidamento alla società M.P.M. S.r.l., società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento della Ali Group srl, con sede a Milano in Via Forlanini n. 23 (P.IVA 08377420966), il servizio di esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse in caso di sinistro stradale sulla rete viaria di competenza dell'Amministrazione comunale, servizio che verrà svolto nei termini ed alle condizioni indicate nel testo di convenzione allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che la convenzione avrà durata di anni 2 (DUE) dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabili con atto dell'Amministrazione;
- di dare atto che l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi onere economico legato allo svolgimento del servizio oggetto del presente atto;
- determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.lgs. 196/2003;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, ove prevista in quanto comportante effetti sul bilancio dell'Ente, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati, o in caso di assenza del responsabile) dal Segretario comunale per quanto di propria competenza

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) che la proposta, così come formulata dalla società M.P.M. S.r.l., consentirà all'Amministrazione comunale di garantire il ripristino post incidente stradale garantendo la salvaguardia ambientale, la sicurezza dell'utenza, la salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e la fluidità della circolazione stradale, adempiendo a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia;
- 2) che la medesima proposta, oltre a garantire, senza alcun onere economico, l'esecuzione delle operazioni di bonifica stradale in caso di sinistri, consentirà di fruire del servizio anche nei casi di mancata identificazione del conducente;
- 3) che sussistono motivate ragioni di natura tecnica e giuridica per affidare il servizio in questione ai sensi dell'articolo 36, comma 2°, lettera a);
- 4) di procedere, pertanto, all'affidamento alla società M.P.M. S.r.l., società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento della Ali Group srl, con sede a Milano in Via Forlanini n. 23 (P.IVA 08377420966), del servizio di esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse in caso di sinistro stradale sulla rete viaria di competenza dell'Amministrazione comunale, conferendo mandato al responsabile di settore di sottoscrivere il relativo contratto di concessione; servizio che verrà svolto nei termini ed alle condizioni indicate nel testo di convenzione allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che il contratto di concessione avrà durata di anni 2 (DUE) dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabili con atto dell'Amministrazione;
- 6) di dare atto che l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi onere economico legato allo svolgimento del servizio oggetto del presente atto;
- 7) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione alla norme sulla privacy di cui al D.Lgs 196/2003;

Inoltre,
con separata unanime votazione FAVOREVOLE

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE